

L. 23 gennaio 1968, n. 34 ⁽¹⁾.

Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche ^(1/a).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1968, n. 37.

(1/a) Vedi, anche, il [D.M. 22 giugno 1968](#), riportato al n. A/XXIX.

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 265 del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.

2. Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica delle malattie.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

3. ⁽³⁾.

(3) Modifica l'art. 68, [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#), riportato al n. A/II.

4. Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1.

A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto dei presidi immunizzanti, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.

Il Ministro per la sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

(giurisprudenza di legittimità)

5. Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) ⁽⁴⁾, sono punite con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 3.000.000 ⁽⁵⁾, quando si riferiscono a denuncia di una delle malattie previste dalla presente legge. La stessa pena si applica a chiunque contravviene all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli artt. 1 e 2 della presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) ⁽⁶⁾, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 900.000 ⁽⁵⁾, quando la contravvenzione sia relativa a malattie previste dalla presente legge. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste.

[\(4\)](#) Riportato alla voce Sanità pubblica.

[\(5\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della legge sopracitata.

[\(6\)](#) Riportato al n. A/II.

[\(5\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della legge sopracitata.

6. Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei comuni, delle province e dei consorzi tra provincia e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni richieste nonché ogni altro intervento necessario per la profilassi delle malattie indicate nella presente legge.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento dei veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonché agli istituti universitari veterinari e agli istituti zooprofilattici sperimentali per il funzionamento di laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

7. Il Ministero della sanità dovrà curare la propaganda veterinaria agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità nonché del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, e inoltre la specializzazione in Italia od all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva dei veterinari.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a partire dall'esercizio finanziario 1968, sono iscritte le somme di:

a) lire 2.300 milioni per il pagamento delle indennità previste dall'art. 1;

b) lire 2.000 milioni per le vaccinazioni previste dall'art. 4 e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministro per la sanità o dai veterinari provinciali;

c) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 6 ⁽⁷⁾;

d) lire 150 milioni per le attività di cui all'articolo 7.

⁽⁷⁾ Somma ridotta a lire 250 milioni, a partire dall'anno 1973, dall'art. 5, [L. 11 marzo 1974, n. 101](#), riportata al n. A/LXVIII.

9. I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#) ⁽⁸⁾, modificato dalla [legge 2 marzo 1963, n. 386](#).

⁽⁸⁾ Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

10. All'onere di lire 5.450 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1968 verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni della tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) ⁽⁹⁾, come modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

[\(9\)](#) Riportato alla voce Sanità pubblica.

11. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1968. Da tale data cessa di avere efficacia il [decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247](#) ⁽¹⁰⁾, convertito in [legge 7 luglio 1967, n. 514](#), recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

[\(10\)](#) Riportato al n. A/XIX.